

Coordinamento Ricercatori

Facoltà Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Palermo

Da oggi i Ricercatori Palermitani della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono entrati in stato di agitazione alla luce delle procedure attuative del DDL Gelmini, in atto in discussione al Senato della Repubblica.

L'assemblea dei Ricercatori della Facoltà Medica dell'Ateneo di Palermo riunitasi, infatti, in data 09/03/2010 ha comunicato al consiglio di facoltà di oggi, 12/03/2010, alcune ipotesi di proposta di modifica del DDL Gelmini oltre ad una protesta formale al fine di evidenziare il ruolo importante della categoria in ambito didattico.

L'assemblea ha quindi ritenuto di approvare all'unanimità il totale disimpegno dell'intera categoria dalle attività di didattica frontale impedendo di fatto l'attivazione di tutti i corsi di laurea della Facoltà Medica dell'Ateneo Palermitano, che per il prossimo anno didattico rischia di non partire.

Nella speranza di contribuire fattivamente al dibattito, i ricercatori della Facoltà Medica dell'Università degli studi di Palermo vogliono così sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica soprattutto i passaggi del DDL che annotano alcune criticità.

a) l'attuale testo ignora completamente il notevole contributo dato dai RU allo svolgimento di attività didattica effettiva e non integrativa. a oggi circa il 35% dell'offerta formativa proposta dagli atenei italiani, in accordo con i requisiti minimi definiti dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è coperta dai RU, ai quali le facoltà conferiscono corsi universitari per affidamento o per supplenza quasi sempre a titolo gratuito, corsi che vengono riconosciuti a pieno titolo agli effetti dei requisiti per la docenza e la sostenibilità dell'offerta. per far fronte alle esigenze didattiche degli atenei, i RU coniugano faticosamente il loro impegno scientifico con quello didattico sopperendo alle carenze di organico dei professori universitari di ruolo;

In pieno contrasto con quanto riportato, il DDL pone i RU in un ruolo marginale a esaurimento (confermando quanto già previsto dalla legge Moratti del 2005), lasciando prefigurare una strategia di disconoscimento delle funzioni svolte e delle competenze didattiche acquisite;

b) il DDL prospetta evidenti disparità di trattamento tra gli attuali RU e la nuova figura di ricercatore a tempo determinato (RTD) a cui potranno essere assegnati, anche qui come già previsto dalla legge Moratti, i medesimi compiti che molti RU stanno svolgendo da anni;

c) le procedure proposte dal DDL per la copertura di posti di seconda fascia sono del tutto insufficienti a garantire, in tempi ragionevoli, le progressioni di carriera ai RU che hanno maturato titoli didattici e scientifici congrui con il ruolo di professore di seconda fascia (art. 9, comma 3a). ad aggravare la situazione è quanto previsto nella fase transitoria dei cinque anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'art.12 che prevede la copertura per una percentuale non superiore a un terzo dei posti di prima e seconda fascia con procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'ateneo (art. 9, comma 4a).

Tutto ciò non tiene affatto conto che il ruolo dei RU è posto a esaurimento e che, quindi, ricercatori di comprovata esperienza (secondo la definizione della carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione CEE n. 251 dell'11.03.2005) sarebbero posti su un binario morto ed estromessi dalle componenti attive dell'università.

Sulla base di quanto premesso e considerato che:

- i RU sono in attesa della definizione del proprio stato giuridico sin dai tempi dell'istituzione del ruolo stesso (DPR 382/80), come sottolineato anche dal CUN nell'adunanza del 5.11.2009;
- i RU, a pari titolo con le altre fasce della docenza, assumendosi il proprio carico didattico contribuiscono in maniera importante anche agli indicatori di qualità dell'offerta didattica ai fini dell'erogazione del 7% dell'FFO degli atenei;
- negli ultimi anni è stato disatteso quanto previsto dalla legge Moratti (art. 1, comma 4c) che prevedeva una quota dei giudizi di idoneità per i professori di seconda fascia riservata ai RU confermati con almeno tre anni di insegnamento;
- nei prossimi anni ci sarà un elevato numero di quiescenze nella fascia dei professori di ruolo che comporterà una disponibilità di risorse economiche a fronte di una carenza didattica per la copertura di un ulteriore significativo numero di corsi universitari;
- la valorizzazione delle risorse interne, nello specifico dei RU che hanno acquisito competenze didattiche e scientifiche, consentirà la razionalizzazione della spesa pubblica, sopperendo al tempo stesso alle suddette carenze didattiche;
- i RU non chiedono affatto una ope legis ma una valutazione in tempi brevi per la progressione a professore di seconda fascia sulla base di titoli didattici e scientifici acquisiti;

I ricercatori della Facoltà Medica dell'Università degli studi di Palermo, auspicando il consenso delle diverse componenti accademiche, chiedono:

1. di eliminare le condizioni di disparità di trattamento tra RU e RTD;

2. di valutare, come titoli ai fini del conseguimento dell'abilitazione nazionale, oltre alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, la conferma nel ruolo dei RU e l'attività didattica, attestata dalle facoltà, svolta per affidamento o supplenza di corsi universitari;

3. di prevedere la chiamata diretta come professori di seconda fascia di tutti i RU, già in servizio presso gli atenei, che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale, eliminando i vincoli numerici previsti dal DDL (art. 9, comma 3a e 4a);

4. che i criteri ed i parametri, differenziati per funzioni e per area disciplinare, che devono essere definiti dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e utilizzati per le procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nazionale previste dal DDL (art. 8, comma 3a) siano coerenti con gli indicatori di qualità dell'attività scientifica e di ricerca recentemente individuati dal CUN per ciascuna area scientifica (in seguito ad una specifica richiesta del ministro), in modo da evitare che detti criteri siano dettati da motivazioni finanziarie (limitare il numero di abilitazioni per motivi di budget) anziché culturali;

5. nella fase transitoria, ossia nell'arco dei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, siano rispettati i seguenti punti:

a. che siano messe in atto procedure rapide di valutazione per l'attribuzione ai ru dell'abilitazione nazionale a professore di seconda fascia;

b. che la possibilità di partecipazione alle procedure di abilitazione non sia numericamente limitata per i RU, eliminando i vincoli previsti dal DDL (art. 8, comma 3 l);

c. che nelle procedure di valutazione finalizzate al conseguimento dell'abilitazione nazionale, attribuita sulla base della valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche (art. 8 comma 3a), costituisca titolo preferenziale l'attività didattica (attestata dalle Facoltà) svolta come titolari di contratti, affidamenti e supplenze di corsi universitari per almeno cinque anni, anche non continuativi, dai RU confermati e figure equiparate;

d. che si preveda lo stanziamento di appositi fondi straordinari, aggiuntivi al FFO, necessari per cofinanziare le chiamate dirette a professore di seconda fascia di tutti i RU e figure equiparate, già in servizio presso gli atenei, e in possesso dell'abilitazione nazionale, facendo rimanere a carico di questo fondo straordinario solo le differenze stipendiali. le risorse economiche necessarie potrebbero essere recuperate in parte aumentando la percentuale trattenuta dalle università delle risorse rese disponibili dalle quiescenze;

e. che non siano considerate le spese aggiuntive per queste progressioni di carriera al fine del computo del 90% delle spese stipendiali sul FFO, trattandosi, di fatto, di una procedura di ottimizzazione della spesa pubblica. infatti, con una progressione di carriera, il sistema universitario acquisirebbe personale qualificato con l'obbligo di coprire incarichi didattici per un lungo arco temporale.

L'accoglimento di questa proposta contribuirebbe alla razionalizzazione delle spese e alla valorizzazione delle risorse interne riconoscendo ai RU l'attività didattica finora svolta.